


Zurich Permare

Contratto di Assicurazione dei danni
alle unità da diporto e Assistenza.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Indice

Glossario (valido per la garanzia Danni all'Unità da diporto - Corpi Veicoli Marittimi)	pag. 2 di 22
Glossario (valido per la garanzia Assistenza)	pag. 4 di 22
Condizioni di Assicurazione	pag. 5 di 22
Norme comuni a tutte le garanzie	pag. 5 di 22
Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto	pag. 9 di 22
Garanzie aggiuntive all'Assicurazione dei danni all'Unità da diporto	pag. 14 di 22
Norme che regolano la garanzia Assistenza	pag. 16 di 22

Glossario

(valido per la garanzia Danni all'Unità da diporto - Corpi Veicoli Marittimi)

Ai termini sottoindicati le parti attribuiscono il seguente significato:

Abbandono: quando, in conseguenza di un unico Sinistro, ai sensi dell'art. 540 lettere a) e b) del Codice della Navigazione l'Unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove; l'Unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

Acque interne: I fiumi, i laghi, le lagune e i porti.

Alaggio: l'operazione con cui si trae in secco l'Unità da diporto.

Apparato motore: Il motore propulsore (entro bordo, entro fuoribordo, amovibile) con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Avaria: si intende qualunque danno sofferto da una imbarcazione. Tale danno deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo della stessa in condizioni normali.

Codice della Navigazione: il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

Colpa nautica: colpa del Comandante, o degli altri componenti dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità da diporto come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione.

Collisione: l'urto tra Unità da diporto.

Conducente: la persona alla guida dell'Unità assicurata.

Comandante: Il soggetto abilitato al comando dell'Unità da diporto al quale è affidata la conduzione della stessa.

Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, il quale può coincidere con l'Assicurato.

Degrado: deprezzamento di un bene dovuto a usura, vetustà.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Età dell'Unità: l'età dell'Unità si calcola, per differenza, tra l'anno solare di decorrenza dell'assicurazione e quello di costruzione (non immatricolazione) dell'Unità da diporto. Esempio: anno di decorrenza dell'assicurazione: 2015 – anno di costruzione dell'imbarcazione: 2011 = 4 anni di età.

Franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile una volta dedotto l'eventuale scoperto.

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza.

Infortunio: danno alla persona dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Innavigabilità: l'assenza delle condizioni e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza così come anche disposto dalle norme di legge e dai regolamenti.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da una Compagnia di assicurazione o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Locatore: la parte contrattuale che concede l'Unità da diporto in locazione.

Locatario: l'utilizzatore dell'Unità da diporto affidatagli in base a un contratto di locazione.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Ormeggio: serie di operazioni o manovre per fissare un'Unità da diporto ad apposite bitte in un Porto, impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostare l'Unità da diporto dalla posizione prescelta.

Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Massimale: l'importo fino a concorrenza del quale la Compagnia presta l'Assicurazione.

Perdita totale: si ha la Perdita Totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, sia perduta l'Unità da diporto ("Imbarcazione" riportata nel Simplo di Polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo Sinistro.

Perdita totale costruttiva: si ha la Perdita Totale Costruttiva quando, in conseguenza di un unico Sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità da diporto raggiunge il Valore Commerciale dell'Unità stessa al momento del Sinistro.

Pirateria: brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o imbarcazioni. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o imbarcazione (Unità da diporto assicurata).

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Porto: complesso delle strutture amovibili e inamovibili poste sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua per consentire l'approdo, l'ormeggio e la protezione dell'Unità da diporto.

Premio: la somma comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Quadrante: la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Rapina: la sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Rivalsa: il diritto della Compagnia di recuperare - nei confronti rispettivamente del Contraente/Assicurato o di Terzi responsabili - le somme che abbia dovuto pagare nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione ovvero nei casi di responsabilità di terzi per il sinistro risarcito, ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile.

Reclamante: un soggetto che sia titolare a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte della Compagnia di assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione presentata in forma scritta nei confronti di una Compagnia di assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Relitto: Unità da diporto danneggiata le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale dell'Unità da diporto stessa al momento del Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Simplo di Polizza: la scheda sulla quale sono riepilogati i dati amministrativi e tecnici della copertura assicurativa.

Somma Assicurata: importo nei limiti del quale la Compagnia si impegna a fornire la propria prestazione.

Struttura Organizzativa: la Struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, in tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Unità da diporto (o Unità): la costruzione destinata alla navigazione da diporto per scopi ricreativi o sportivi non agonistici, sia essa "nave da diporto", "Imbarcazione da diporto" o "natante da diporto", come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

Glossario

(valido per la garanzia Assistenza)

Assicurato: Il Contraente e/o le persone che si trovano a bordo dell'Imbarcazione a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, ubicato in Italia, in cui vi è la Residenza dell'Assicurato.

Avaria: si intende il Sinistro subito dall'Imbarcazione per difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale Sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'Imbarcazione in condizioni normali. Ai fini della presente Polizza s'intende ricompreso anche l'esaurimento carburante e/o della batteria di bordo.

Contraente: persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza per sé o a favore di altri, assumendone i relativi oneri.

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Imbarcazione: natante, imbarcazione o nave da diporto, indicata in Polizza.

Infortunio: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera.

Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale: somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture previste in Polizza.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le parti.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.

Residenza: il luogo in Italia in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Rivalsa: azione esercitata dalla Compagnia di assicurazione nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate nel Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate.

Compagnia: Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Somma assicurata: importo che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo contrattualmente stabilito.

Struttura Organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato, ed organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni a tutte le garanzie

Art. 1 - Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione

Il presente contratto viene stipulato con Zurich Insurance Europe AG - Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

Art. 2 - Coperture assicurative offerte

Il contratto ha la durata indicata nel simplo di Polizza. Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

a) Danni all'Unità da diporto (Corpi Veicoli Marittimi);

b) Garanzia Assistenza.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto ed alle Norme che regolano la garanzia Assistenza.

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel simplo di Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti.

Art. 3 - Informazioni sulle procedure liquidative

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di franchigie, si riportano di seguito dei casi numerici a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo.

Esempio 1: Perdita Totale o abbandono

Somma assicurata:	500.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	450.000 euro
Valore del relitto	20.000 euro
Indennizzo:	430.000 euro

Esempio 2: Danno parziale per urto scogli

Somma assicurata:	500.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	500.000 euro
Valore del danno	15.000 euro
Franchigia	2.000 euro
Indennizzo:	13.000 euro

Esempio 3: Furto di Unità da diporto non iscritta nei registri di legge

(Garanzia A-massima- o B-ridotta-, Articolo 18, lettera a)

Somma assicurata:	80.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	80.000 euro
Scoperto 20%:	16.000 euro
Indennizzo:	64.000 euro

Esempio 4: Danno parziale – rottura dell'albero in carbonio durante

regata velica (Garanzia aggiuntiva D – Regate veliche)

Somma assicurata:	500.000 euro
Rottura albero carbonio:	100.000 euro
Scoperto 30%:	30.000 euro
Indennizzo:	70.000 euro

Esempio 5: Danni parziali per urto banchina

(Garanzia aggiuntiva M – Deroga alla regola proporzionale)

Somma assicurata:	80.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	100.000 euro
Danno parziale:	5.000 euro
Franchigia	1.000 euro
Indennizzo:	$((5.000 \times 80.000)/100.000) - 1.000 = 3.000$ euro

Esempio 6: Danni parziali per urto banchina

(applicazione regola proporzionale)

Somma assicurata:	150.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	250.000 euro
Danno parziale:	10.000 euro
Indennizzo proporzionale lordo franchigia:	$10.000 \times (150.000/250.000) = 6.000$ euro
Franchigia	1.000 euro
Indennizzo:	5.000 euro

Art. 4 - Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal Reclamante.

Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione A e nella sezione F del registro degli intermediari assicurativi (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Gestione Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Fax numero: 02.2662.2243

E-mail: reclami@zurich.it

tramite PEC all'indirizzo reclami@pec.zurich.it

o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.

- All'IVASS

vanno indirizzati i Reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine vigente.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine vigente e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.

La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06 42133206

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n.24/2008, che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione

civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;

- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 - Accesso all'Area Clienti Riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assicurative in essere. A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l'Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l'annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Compagnia pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Art. 7 - Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del Rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini dell'Assicurazione, in base alle quali la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.

Art. 8 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare immediata Comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio", dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del Rischio. La mancata Comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Rappresentano, a titolo meramente esemplificativo, casi di aggravamento o diminuzione del Rischio:

1. lavori di ristrutturazione della barca;
2. acquisto di dotazioni extra (vele in carbonio, strumentazione aggiuntiva, tender).

Art. 9 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla Comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. "Diminuzione del Rischio" e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del Premio". Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di 1 (uno) anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio.

Art. 11 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo alla scadenza prevista.

Il contratto si intende automaticamente cessato in caso Sinistro dovuto a perdita totale, abbandono o furto totale che abbia dato luogo a pagamento di Indennizzo da parte della Compagnia; in tali ipotesi il Premio annuo si intende comunque integralmente acquisito dalla Compagnia.

Art. 12 - Diritto di recesso

Recesso in caso di Sinistro: il contratto si intende automaticamente cessato in caso di Sinistro dovuto a perdita totale, abbandono o furto totale che abbia dato luogo a Indennizzo da parte della Compagnia.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 10 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto.

Recesso in caso di alienazione dell'Unità da diporto: il contratto cessa dalla data di trasferimento dell'Unità da diporto salvo consenso scritto della Compagnia.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto.

Art. 13 - Alienazione dell'Unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto si procederà, in assenza di sinistri, alla restituzione del Premio al netto delle imposte relativo al periodo di Assicurazione non goduto.

In caso di trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto a qualsiasi titolo, l'Assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Compagnia abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra Unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del Premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

Art. 14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia e/o all'Intermediario al quale è assegnato il contratto l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne hanno avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il Contraente e/o l'Assicurato omettono dolosamente di dare tali Comunicazioni, la Compagnia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo. Il Contraente e/o Assicurato sono tenuti a richiedere a tutti gli assicuratori l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 15 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Art. 16 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato siano qualificabili come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs 206/2005), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 19 - Legge applicabile al contratto e Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Art. 20 - Prescrizione

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Danni all'Unità da diporto (Corpi Veicoli Marittimi);
- Garanzia Assistenza.

Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto

Art. 1 - Oggetto della Garanzia

La garanzia copre i Danni materiali all'Unità da diporto (Corpi Veicoli Marittimi).

Art. 2 - Validità temporale

L'Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante l'annualità di Polizza.

Art. 3 - Oggetto assicurato

L'Unità da diporto è costituita da scafo, Apparato motore, Impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o una genoa ed una randa per ciascun albero), accessori già presenti al momento dell'acquisto, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti ("Imbarcazione" del Simplo di Polizza).

L'Unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate nel Simplo di Polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza della polizza:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'Unità da diporto ("Elenco dotazioni extra" del Simplo di Polizza);
- vele supplementari rispetto a quelle standard (Elenco vele extra" del Simplo di Polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio.

L'Unità da diporto non comprende:

- Indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- Attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- Documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- Oggetti d'arte e di antiquariato.

Art. 4 - Bagagli ed oggetti personali

In parziale deroga all'Articolo 3 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'Articolo 18 (Franchigie e scoperti) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di euro 500 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto. In tale evenienza l'Assicurato dovrà fornire prova dell'acquisto del bene danneggiato.

Art. 5 - Somma assicurata

La Somma Assicurata è indicata nel Simplo di Polizza.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la Somma Assicurata si intende riferita soltanto alla garanzia Corpo indicata nel Simplo di polizza.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in Polizza dal Contraente, purché accertabili tramite listino del cantiere costruttore o pubblicazioni specializzate, equivalgono a stima per le Unità da diporto nuove o di età non superiore a 3 (tre) anni dalla data di costruzione, ad esclusione delle Unità da diporto non di serie e/o i prototipi, salvo diversi accordi con la Compagnia.

Art. 6 - Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'Unità da diporto sia impiegata esclusivamente per la navigazione da diporto effettuata senza fini di lucro:

- a) entro i seguenti limiti geografici:
 1. in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei bagnati dalle predette acque;
 2. a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;
- b) durante:
 1. la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
 2. le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 3. la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto o altro approdo autorizzato dalle Autorità competenti;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne;
 - a terra;
 4. l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
 5. l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Compagnia assicurati con il presente contratto;
- c) purché l'Unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti, le disposizioni in vigore e l'Unità da diporto navighi entro il limite stabilito dalla licenza di navigazione.
- d) purché le Unità aventi età di costruzione superiore ad anni 15 (quindici) siano sottoposte a "perizia preventiva di stato" (Condition Survey), effettuata da un perito concordato con la Compagnia e a spese dell'assicurando, e la conclusione finale sul loro stato sia "ottimo" o "buono". La validità della perizia è fissata in 3 (tre) anni.

Qualora l'Assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'Unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel Simplo di Polizza, l'Assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Art. 7 - Rischi assicurati

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti subiti dall'Unità da diporto descritta nel Simplo di Polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello.

Garanzia forma "A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'Abbandono.

L'Assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'Unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'Unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

Garanzia forma "B" (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

Garanzia forma "C" (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'Assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 8 - Rischi esclusi

Per le garanzie forma "A", "B" e "C", previste all'Articolo 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia,

- se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'Unità da diporto, la Compagnia risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
 - d) innavigabilità dell'Unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
 - e) alluvione, inondazione, esondazione quando l'abituale porto di ricovero dell'unità sia in prossimità di fiumi, foci di fiumi o lungo il corso degli stessi;
 - f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
 - g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
 - h) sostanze chimiche, biologiche e/o biochimiche usate a fini bellici, terroristici, politici e/o sociopolitici in generale; radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia non opera:

- i) quando l'Unità da diporto venga utilizzata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove.

Inoltre, per le garanzie forma "A" e "B", previste all'Articolo 7 (Rischi assicurati):

- j) in caso di furto dell'Unità da diporto, durante la giacenza a terra in aree recintate e munite di idonei sistemi antifurto e/o sistemi di chiusura o di sorveglianza, commesso senza effrazione e/o manomissione dei congegni antifurto e/o scasso dei mezzi di chiusura delle stesse;
- k) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'Unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'Unità da diporto si trova con persone a bordo;
- l) per i danni all'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Infine, per la garanzia forma "A", prevista all'Articolo 7 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'Assicurazione:

- m) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- n) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- o) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- p) le parti affette da vizi occulti.

Art. 9 - Esclusione di Malattie Trasmissibili

1. In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente polizza e/o nelle relative condizioni generali di contratto e/o dalle clausole addizionali, la presente copertura assicurativa non risarcisce alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causata, derivata da, derivante da o in relazione a una malattia trasmissibile o dal timore o dalla minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento.
2. Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia, disturbo, patologia o condizione che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro dove:
 - 2.1 la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, vivente o meno, e
 - 2.2 il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include – ma non è limitato a – trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi e
 - 2.3 la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni corporali, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o a beni materiali.

Art. 10 - Marine Cyber Endorsement

1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3 che segue, la presente assicurazione in nessun caso copre perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate da o contribuite da o derivanti dall'uso o dal funzionamento, al fine di arrecare danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, codice dannoso, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Fatte salvo quanto previsto dalle condizioni, le limitazioni e le esclusioni della polizza a cui si applica la presente clausola, l'indennizzo altrimenti recuperabile non sarà pregiudicato dall'uso o dall'impiego di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o operazione non sia finalizzato ad arrecare danni.
3. Laddove la presente clausola sia inserita su polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne deriva, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisca per motivi politici, il paragrafo 1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte)

derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma informatico o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di tiro di qualsiasi arma o missile.

Art. 11 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) inoltrare alla Compagnia avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne abbia avuta conoscenza, che deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del Sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) in caso di danni gravi o di salvataggio dopo l'avviso di cui alla lettera a) inviare una PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo zurich.insurance.europe@pec.zurich.it, o una raccomandata con avviso di ricevimento (presso la sede della Compagnia o l'Intermediario assicurativo), nel più breve tempo possibile;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Compagnia contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta della Compagnia devono essere compiuti dall'Assicurato, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire alla Compagnia, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'autorità marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 del Codice della Navigazione. Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Compagnia copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Compagnia.

AVVERTENZA:

Poiché la gestione della garanzia "Assistenza" è affidata ad una impresa terza, è necessario che l'Assicurato faccia riferimento alla specifica sezione per richiedere le prestazioni relative alla detta garanzia.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la Garanzia assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 5 - Reg. Ivass n. 41/2018 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

Art. 12 - Accertamento del danno

La Compagnia ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 13 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Compagnia è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'Articolo 18. Il valore indicato nel Simplo di Polizza per ogni partita costituisce il limite di Indennizzo per tali beni.

Art. 14 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'Indennizzo per perdita totale dell'Unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del Sinistro, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5 (Somma Assicurata).

Si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sono perduti sia l'Unità da diporto ("Imbarcazione" del Simplo di Polizza) che le altre partite assicurate esistenti a bordo.

Art. 15 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'Unità da diporto alla Compagnia ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico Sinistro:

- l'Unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'Unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità da diporto raggiunge il valore commerciale o il valore stimato secondo quanto stabilito all'Articolo 5 (Somma Assicurata), dell'unità stessa al momento del Sinistro.

Dall'Indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 16 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, all'Indennizzo dovuto non sarà applicata alcuna riduzione dovuta a degrado relativo alle parti sinistrate per le Unità da diporto aventi età inferiore a 3 (tre) anni dalla data di costruzione, ad eccezione di batterie, sartie in genere, moquette, tendaggi e cuscini, cappe protettive, vele, pitturazione antivegetativa, eliche e linee d'assi per i quali l'Indennizzo sarà pagato nei limiti e in proporzione del valore commerciale che gli stessi avevano al momento del Sinistro.

Per le unità aventi età superiore a 3 (tre) anni, rimarrà invece a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'Unità da diporto al momento del Sinistro, salvo che l'Unità da diporto sia nuova o di età non superiore a 3 (tre) anni dalla data di costruzione ((a ciò fanno eccezione le Unità da diporto non di serie e/o i prototipi – Articolo 5 (Somma Assicurata)).

Convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle cose assicurate si intenderà quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.

L'indennizzo dovuto per ognuna delle parti danneggiate non potrà superare il massimale ad essa imputato e riportato sul Simplo di polizza.

Qualora le parti sostituite comportassero una miglioria nel tipo o qualità od una maggior capacità o rendimento rispetto all'interesse rimasto danneggiato, l'ammontare dell'indennizzo non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento o capacità.

La Compagnia in nessun caso risponderà:

- dei costi supplementari per la riparazione o la sostituzione di parti non più in produzione, rispetto ai costi di riparazione o sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità o uso ancora in produzione;
- per eventuali aumenti nei costi di riparazione o sostituzione conseguenti ad ordinanze amministrative o leggi vigenti che possano prevedere restrizioni per riparazioni, sostituzioni o modifiche delle parti rimaste danneggiate o da sostituire.

A nessun titolo la Compagnia sarà comunque tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate riportate in Polizza.

Art. 17 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio, le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti e le spese per il rimorchio/trasporto dell'imbarcazione assicurata al cantiere navale più vicino, derivanti da un sinistro riconducibile ai termini di polizza, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di Indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

La Compagnia non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 18 - Franchigie e scoperti

Le indennità dovute dalla Compagnia saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono:

Somma Assicurata	Franchigia
fino a € 50.000	€ 500
oltre € 50.000 e fino a € 200.000	€ 1.000
oltre € 200.000 e fino a € 500.000	€ 2.000
oltre € 500.000 e fino a € 1.000.000	€ 2.500
oltre € 1.000.000 e fino a € 1.500.000	€ 3.500
oltre € 1.500.000 e fino a € 1.800.000	€ 5.000
oltre € 1.800.000 e fino a € 2.000.000	€ 7.500
oltre € 2.000.000	da stabilire con patto speciale

Nei seguenti casi, in sostituzione delle predette franchigie, verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile con un minimo pari alla franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato:

- a) sottrazione totale di Unità da diporto non iscritta nei registri di legge, in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- b) perdite o danni riconducibili ad alluvione, inondazione e esondazione;
- c) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad Incendio di Unità da diporto munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, qualora sprovvista di impianto di estinzione antincendio, regolarmente funzionante e adeguato alle caratteristiche dell'Imbarcazione, realizzato nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in vigore;
- d) danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alle Garanzie Aggiuntive D) "Regate Veliche".

Nei casi di perdita totale o danno parziale, riconducibili ad avvenimento che colpisca unicamente:

- a) Battelli di servizio
- b) Mezzi collettivi di salvataggio
- c) Motori fuoribordo

In sostituzione delle già menzionate franchigie, verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile con un massimo pari alla franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 19 - Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

La Compagnia rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'Unità da diporto.

Art. 20 - Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Compagnia e, in caso di

perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Unità da diporto, se soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Compagnia o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di Sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Compagnia di sospendere la liquidazione delle indennità eventualmente dovute all'Assicurato, fino a chiusura delle indagini ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Art. 21 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo determinabile in base alle risultanze peritali acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro o che non siano in corso indagini giudiziarie da parte dell'Autorità competente. Tale facoltà si intende valida per sinistri superiori a € 50.000.

L'obbligazione nei confronti della Compagnia non potrà essere fatta valere prima di 90 giorni dalla denuncia del sinistro e purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'assicurata comunque provvederà alla restituzione di tale anticipo, oltre agli interessi legali maturati, qualora in un momento successivo dovesse risultare che, a termini di polizza, l'indennizzo non era dovuto.

Garanzie aggiuntive all'Assicurazione dei danni all'Unità da diporto

Le seguenti garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nel Simplo di Polizza, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia scelta e indicata nel Simplo di Polizza. Sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto.

D) Regate veliche

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 lettera i) (Rischi Esclusi) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche compresi i relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le Unità da diporto a vela:

- ad esclusivo uso competizione;
- prototipi.

L'Assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C").

Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono vele, alberi, boma, tangone, bompresso, pennoni, manovre fisse e correnti, saranno risarciti solo se siano conseguenza diretta di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'Unità da diporto;

oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa

I danni che colpiscono vele, alberi, boma, tangone, bompresso, pennoni, manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento.

Le suddette Garanzie Aggiuntive (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione e restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Le indennità che risultassero dovute dalla Compagnia saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'articolo 18 (Franchigie e Scoperti) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto.

Si precisa inoltre che lo scoperto applicabile ad eventuali danni indennizzabili ad alberi, boma, tangone, bompresso, pennoni, manovre fisse e correnti se costruiti in fibra di carbonio o in altro materiale composito, si intende elevato al 30%.

E1) Locazione

In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 primo comma (Limiti di operatività) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione.

Per locazione si intende il contratto con il quale l'Assicurato si obbliga, dietro il pagamento di una somma di denaro, a cedere il godimento dell'Unità da diporto assicurata ad un terzo per un periodo di tempo determinato.

La Compagnia non risponde di perdite, danni o spese in tutto o in parte direttamente od indirettamente causati o attribuibili a:

- a) mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti;
- b) furto od appropriazione indebita commessi dal locatario e più in generale dalle persone che partecipano alla conduzione dell'unità;
- c) inadempienza da parte del locatario o del locatore, ai patti ed alle condizioni del contratto di locazione;
- d) perdita presunta secondo quanto previsto dall'art. 540 lett. b) del Codice della Navigazione.

E2) Noleggio

In deroga a quanto previsto dall'Articolo 6 primo comma (Limiti di operatività) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di noleggio.

Per Noleggio si intende il contratto con cui l'Assicurato si obbliga, dietro il pagamento di una somma di denaro, a mettere a disposizione di un noleggiante terzo l'Unità da diporto assicurata per un periodo di tempo determinato. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità di tale terzo, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio ingaggiato a cura dell'Assicurato.

La Compagnia non risponde di perdite, danni o spese in tutto o in parte direttamente od indirettamente causati o attribuibili a:

- a) mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti;
- b) furto od appropriazione indebita commessi dal noleggiatore e più in generale dai componenti l'equipaggio;
- c) inadempienza da parte del noleggiante o noleggiatore ai patti ed alle condizioni del contratto di noleggio;
- d) perdita presunta secondo quanto previsto dall'art. 540 lett.b) del Codice della Navigazione.

F) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida, purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da Incendio

La Compagnia rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso i quali si trova l'Unità da diporto per danni imputabili a questi ultimi dovuti ad Incendio durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità da diporto.

L'azione di rivalsa non verrà esercitata nel caso di dolo sia del cantiere che del rimessaggio, sia dei dipendenti di questi ultimi.

H) Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante i trasferimenti a terra (includere le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'Unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I) Eventi sociopolitici

In deroga a quanto previsto dall'Articolo 8 lettera f) (Rischi Esclusi) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'Articolo 6 (Limiti di operatività) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

L) Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico

Premesso che il Contraente dichiara che l'Apparato motore dell'Unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o protezione in caso di surriscaldamento, l'Assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'Apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Le indennità che risultassero dovute dalla Compagnia, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.

M) Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

In deroga a quanto previsto nell'Articolo 16 (Danni parziali) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, alle indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'Unità da diporto al momento del Sinistro fino al limite del 20%.

N) Acque non protette

In parziale deroga all'Articolo 6 (Limiti di operatività) (punto b) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto, la garanzia è operante anche quando l'Unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un Quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea stabilita dalle ore 0700 alle ore 21.00.

Restano ferme le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto.

O) Stima accertata

In deroga all'ultimo capoverso dell'Articolo 5 (Somma Assicurata) delle Norme che regolano l'Assicurazione i valori dichiarati in Polizza si intendono stimati fra le Parti in base alla valutazione effettuata da perito concordato con la Compagnia su apposito formulario che costituisce parte integrante del contratto. Detto valore si intende accettato per la durata massima di anni 2 (due) a decorrere dall'anno dell'accertamento, salvo presentazione di nuova perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con la Compagnia.

Norme che regolano la garanzia Assistenza

Prestazioni

Assistenza all'imbarcazione

Art. 1 - Invio di personale tecnico

1. Qualora l'Imbarcazione resti immobilizzata in seguito ad Avaria e venga rilevata, tramite consulto tecnico tra la Struttura Organizzativa e l'Assicurato, la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido.
2. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i dati dell'Imbarcazione.
3. L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.
4. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di viaggio (andata e ritorno), vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico.
5. **Restano a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente a saldare il tecnico:**
 - **la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'Imbarcazione sul posto;**
 - **il costo dei pezzi di ricambio.**

Art. 2 - Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio, ritenuti dalla Struttura Organizzativa indispensabili alla navigazione ed occorrenti per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'Imbarcazione, non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà al loro reperimento e al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- per l'Imbarcazione: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
- per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP;
- ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti, come ad esempio il numero di riferimento della casa costruttrice.

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di spedizione fino ad un massimo di euro 1.000,00 per Sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio.

Restano a carico dell'Assicurato le spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

La prestazione non è operante per pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Art. 3 - Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Qualora l'Imbarcazione,

- a) a seguito di Avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e gli Assicurati non possano attendere sul posto che la riparazione venga ultimata

oppure

- b) in caso di Furto, venga ritrovata dopo il rientro degli Assicurati

oppure

- c) a seguito a Malattia o Infortunio dello skipper, non possa essere condotta da nessuno degli Assicurati

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per uno skipper ed eventuale equipaggio per raggiungere l'Imbarcazione e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l'Imbarcazione stessa fino al luogo di partenza.

In alternativa, a scelta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di una persona di fiducia dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per permettergli di recuperare l'Imbarcazione.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il nome ed il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'Imbarcazione;

- copia della denuncia di Furto rilasciata dalle Autorità di Polizia locali.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà lasciare sull'Imbarcazione le istruzioni per l'uso degli accessori e dei documenti dell'Imbarcazione stessa e i documenti di bordo.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, la retribuzione e mantenimento dello skipper e dell'eventuale equipaggio.

Art. 4 - Sorveglianza dell'Imbarcazione

Qualora si verifichi un'Avaria che impedisca il trasferimento dell'Imbarcazione al porto di stazionamento, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che individuerà, nella zona in cui si trova l'Imbarcazione danneggiata, una ditta specializzata ed organizzerà la sorveglianza e/o il ricovero.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla sorveglianza e/o ricovero.

Art. 5 - Recupero/Traino Imbarcazione

Qualora l'Imbarcazione, in caso di Avaria come definita nel glossario, non sia nelle condizioni di continuare la navigazione autonomamente, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente e, se necessario, per trasportare l'Imbarcazione in difficoltà fino all'ormeggio nel porto più vicino.

L'Assicurato dovrà comunicare la sua posizione e la causa che determina la richiesta della Prestazione. Gli interventi di assistenza e supporto all'Imbarcazione in difficoltà sono rivolti unicamente alle Imbarcazioni e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera.

La Prestazione è erogabile:

- a condizione che lo scafo risulti galleggiante;
- previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità della Comando locale della Guardia Costiera competente, la quale deciderà le modalità di intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, le priorità da seguire.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per il recupero/traino entro le 20 miglia dal porto più vicino al punto in cui si trova l'Imbarcazione e comunque fino ad un massimo di euro 2.500,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le eventuali eccedenze rispetto al massimale, le quali verranno calcolate secondo tariffe convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- i costi relativi agli interventi oltre le 20 miglia;
- le spese per il carburante in caso di immobilizzo per mancanza dello stesso;
- i costi di ripristino o sostituzione della batteria di bordo in caso di immobilizzo per tale problematica.

Art. 6 - Ricerca e prenotazione posti di ormeggio

Qualora l'Assicurato abbia necessità di conoscere la disponibilità di posti di ormeggio in un determinato approdo o ricercare, in una determinata area, un posto di ormeggio rispondente a specifici requisiti in funzione di particolari esigenze, potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni e, ove possibile, effettuare la prenotazione.

Si precisa che la prenotazione, se richiesta, verrà eseguita solo se prevista e accettata dalla direzione del porto individuato e, comunque, senza alcuna responsabilità da parte della Struttura Organizzativa né sulla disponibilità del posto all'arrivo dell'Imbarcazione né sull'idoneità dell'ormeggio.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al posto di ormeggio.

Assistenza alla persona

Art. 7 - Informazioni telefoniche pronte

La Prestazione è operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali in Italia.

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di un consiglio per risolvere problemi o quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori case costruttrici di natanti e/o di motori fuoribordo;
- informazioni turistiche;

potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le informazioni richieste.

Art. 8 - Rientro degli assicurati

Qualora:

a) l'Imbarcazione, a seguito di Avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa

oppure

b) in caso di perdita totale o Furto dell'Imbarcazione

la Struttura Organizzativa provvederà a fornire agli Assicurati un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, per permettere loro di raggiungere la propria Residenza.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa:

- il nome ed il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non

riparabilità entro i termini previsti;

- copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità di Polizia locali.

La Prestazione non opera per gli Assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'Imbarcazione.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 9 - Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato debba rientrare immediatamente alla sua Residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto:

- a) in caso di avvenuto decesso, in Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora;
- b) in caso di danni gravi alla sua Abitazione in seguito a Furto, incendio, allagamento, crollo;

la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o fino alla Residenza.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa.

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione, secondo le richieste di quest'ultima, sui Sinistri che danno luogo alla Prestazione. La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 10 - Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato,

- a) in seguito a Furto oppure a guasto o danneggiamento dell'Imbarcazione oppure
- b) a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste

non possa provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano, la Struttura Organizzativa provvederà, a titolo di anticipo:

- a) a pagare in nome e per conto dell'Assicurato le spese fino ad un importo massimo di Euro 500,00 complessive per Sinistro;
- b) al pagamento delle fatture, per conto dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. **L'Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.**

La Prestazione non è operante:

- nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 11 - Anticipo spese legali all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'Imbarcazione:

- a) necessiti di assistenza legale;
- b) sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non possa provvedere immediatamente e direttamente;

la Struttura Organizzativa:

- a) metterà a disposizione dell'Assicurato stesso un legale anticipandone eventualmente l'onorario fino ad un importo massimo di euro 500,00 per Sinistro a titolo di prestito gratuito e fino ad euro 5.000,00 a titolo di anticipo;
- b) verserà all'estero la cauzione penale per conto dell'Assicurato, a titolo di anticipo, fino ad un massimo di euro 3.500,00 per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

La Prestazione non è operante:

- nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 12 - Interprete a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di ricovero in Istituto di Cura per Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera o in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'Imbarcazione, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete presso l'Istituto di Cura o a terra nel luogo di sosta dell'Imbarcazione. La Compagnia terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 13 - Consulenze mediche

Qualora l'Assicurato, in caso di Infortunio o Malattia occorsi durante la navigazione, necessiti di una consulenza medica, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i medici della Struttura Organizzativa e l'Assicurato stesso o il medico che l'ha in cura sul posto, valuterà lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 14 - Invio di un medico in Italia

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia o Infortunio occorsi durante la crociera, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, una volta accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati presso il porto di approdo.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 15 - Spese d'albergo

Qualora l'Assicurato non possa dormire a bordo dell'Imbarcazione in caso di:

- a) Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera;
- b) Avaria dell'Imbarcazione, che resta immobilizzata per la riparazione per almeno una notte;

la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo nella località più vicina al luogo dell'Infortunio o Malattia o al porto di immobilizzo dell'Imbarcazione.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di euro 120,00 per persona e per giorno con un limite di euro 600,00 per Sinistro e per anno.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 16 - Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di soggiorno di familiare.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 17 - Trasferimento sanitario / trasferimento salma

Qualora, in caso di Infortunio o Malattia occorsi durante la navigazione, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura meglio attrezzato in Italia, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. In caso di decesso, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà anche il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

In ogni caso, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 5.000,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e i costi relativi all'eventuale recupero della salma.

Non danno luogo alla Prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le Malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 18 - Rientro con un accompagnatore assicurato

Qualora, in caso di erogazione della Prestazione "Trasferimento sanitario", i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato fino al luogo di ricovero in Italia.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo. Restano a carico dell'Assicurato le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 19 - Informazioni sulla degenza

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera sia ricoverato sul luogo del Sinistro presso un Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa provvederà ad aggiornare i familiari a casa (in seguito a loro specifica richiesta) relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui è a conoscenza. La Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall'Assicurato.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 20 - Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro occorsi durante la crociera, necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di messaggi urgenti. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

La Struttura Organizzativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

La Prestazione non è operante per l'invio di messaggi rivolti a persone a bordo dell'Imbarcazione.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 21 - Auto in sostituzione

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente da circolazione stradale, il veicolo che traina l'Imbarcazione su strada resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina con preventivo dettagliato secondo i Tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di categoria "C", sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie applicate dalla società di noleggio;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è fornita nel caso in cui non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni.

La prestazione è fornita solo nel caso in cui l'Assicurato si trovi a 50 km dal proprio luogo di Residenza.

Art. 22 - Istruzioni in caso di Sinistro

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

al numero Verde 800.181515

oppure al numero +39.015.2559790 nel caso si trovi all'estero

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare a Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI):

un fax al numero +39 015 255.96.04

oppure una mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com

Nel corso della navigazione, il collegamento con la Struttura Organizzativa può essere effettuato tramite le stazioni radio costiere utilizzando le frequenze VHF o HF sui canali prestabiliti e richiedendo il successivo collegamento telefonico con il numero sopra citato.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza
4. Luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione

ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. 23 - Norme generali

Ogni Prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso sarà tenuto a fornire integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della Prestazione.

La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questo Polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

I Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative alla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni Compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni di legge.

Estensione territoriale

Tutte le Prestazioni vengono fornite entro i confini delle coste del Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nei laghi e corsi d'acqua dolce italiani”.

Esclusioni

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole Prestazioni, tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) gare motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) dolo dell'Assicurato;
- e) suicidio o tentato suicidio;
- f) Malattie nervose e mentali, le Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;
- g) Malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti);
- h) Malattie e Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- i) l'espianto e/o il trapianto di organi.

La copertura non opera inoltre in caso:

- di rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiareassicuri.it.

Le Prestazioni non sono dovute per le Imbarcazioni che l'Assicurato sottopone ad uso improprio.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

URGENTE

Spett.le _____

Alla cortese attenzione _____

Da: _____

(Persona da contattare)

Tel. _____

Denuncia di Sinistro

Accaduto il _____

Polizza Permare n° _____

All'Imbarcazione assicurata denominata _____

Luogo del Sinistro _____

Durante:

- la navigazione
- la giacenza in acqua o a terra
- trasferimenti terrestri

Occorso per la seguente causale:

- Urto e collisione
- Incaglio
- Affondamento/sommersione
- Furto e/o Rapina
- Cattivi tempi
- Atti Vandalici
- Incendio

In allegato:

- Copia Denuncia alle Autorità
- Copia del reclamo inoltrato ed eventuali terzi responsabili del Sinistro

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro:

Conformemente a quanto previsto dall'Articolo 11 e l'Articolo 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni all'Unità da diporto teniamo l'Imbarcazione a Vostra disposizione per gli accertamenti peritali.

L'Imbarcazione è visibile presso: _____

Cordiali saluti

firma

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di Ba-
Fin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.2110 - 10.2023 - R. 03/24

